ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA AGRARIA PRESSO LA R. UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Art. 3

Qualora, per effetto di quanto dispone l'articolo 6 della Convenzione, cessi l'assegno della Cassa di risparmio di Bologna, non competera' allo Stato impegno alcuno sia per provvedere alla continuazione della Scuola, sia in relazione ai servizi prestati a qualunque titolo dal personale della medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservano come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

N. Nasi.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.

Versione in vigore dal 27 luglio 1901, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una Scuola agraria presso la R. Universita' di Bologna
Estremi	Legge 9 giugno 1901, n. 289
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1901

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-scuola-agraria-presso-la-r-universita-di-bologna/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it